

RAFFRONTO

**L.R. 12 agosto 2002, n. 34.
Riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali.**

**PL 416/X di iniziativa dei Consiglieri
regionali Greco e Sergio, recante:**

**“Disposizioni di riordino delle funzioni
amministrative provinciali, di area vasta e
Città Metropolitana, in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n.56. Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 12 agosto
2002, n. 34 ”.**

Art. 4

*Esercizio associato delle funzioni e definizione
dei livelli ottimali.*

1. In attuazione dell'*art. 3, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.

2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.

3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*.

4. I comuni interessati e d'intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.

5. In caso di inadempienza da parte dei comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla

Abrogato

<p>Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.</p> <p>6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali.</p> <p>7. La Regione promuove le Unioni tra i comuni anche per le finalità di cui all'<u>art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</u></p> <p>8. La decisione sulla fusione dei comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate.</p> <p>9. Le province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale.</p> <p>10. Le province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23 <i>Sportello unico per le attività produttive.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 <i>Sportello unico per le attività produttive.</i></p>
<p>1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei comuni.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>3. I comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti:</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>
<p>b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Identico</i></p>

<p>4. La struttura del Comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'<u>art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997.</u></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge n. 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli Enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell'<u>articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998</u>, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli Enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>8. Nei comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi comuni.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>9. Spetta alle province concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro àmbiti territoriali individuati come ottimali.</p>	<p>Abrogato</p>

<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle province.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle province.</i></p>
<p>1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le province.</p>	<p>1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le CCIA che assicurano ai comuni e alle loro associazioni la necessaria assistenza, promuovono corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto agli sportelli unici per le attività produttive, curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.</p>
<p>2. Le province:</p>	<p>Abrogato</p>
<p>a) istituiscono, a livello provinciale, lo "Sportello delle attività produttive", il quale assicura ai comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;</p>	
<p>b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;</p>	
<p>c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;</p>	
<p>d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.</p>	
<p>3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.</p>	<p>3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le CCIAA stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.</p>
<p>4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.</p>	<p>4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Agevolazione del credito.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>Agevolazione del credito.</i></p>
<p>1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regione gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti stabiliti</p>	<p><i>Identico</i></p>

dalle norme nazionali e comunitarie, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazione e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.	
2. La Regione, di concerto con le province, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.	2. La Regione, di concerto con le province , determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.	3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.
Art. 26 <i>Funzione della Regione, delle province, delle Comunità Montane e dei comuni.</i>	Art. 26 <i>Funzione della Regione, delle province, delle Comunità Montane e dei comuni.</i>
1. La Regione, le province, le Comunità Montane ed i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla <i>legge regionale 23 luglio 1998, n. 9</i> .	1. La Regione, le province, le Comunità Montane ed i comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla <i>legge regionale 23 luglio 1998, n. 9</i> .
2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico-amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell' <i>art. 2, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9</i> ⁽¹⁹⁾ .	2. Le funzioni e i compiti attribuiti alle Province dalla legge regionale 23 luglio 1998, n. 9 sono esercitate dalla Regione
3. Per il trasferimento del personale e dei beni di cui al Capo 4, <i>legge regionale 23 luglio 1998, n. 9</i> , si osservano le stesse modalità, procedure e termini di cui alla presente legge.	<i>Identico</i>
4. [Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione degli stessi] ⁽²⁰⁾ .	<i>Identico</i>
5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relative a:	5. Sono, altresì, attribuite alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relative a:
a) patti agrari;	
b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;	<i>Identico</i>
c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;	<i>Identico</i>
d) orientamento prodotti agroalimentari;	<i>Identico</i>
e) meccanizzazione agricola e UMA;	<i>Identico</i>
f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;	<i>Identico</i>
g) piante aromatiche e officinali;	<i>Identico</i>
h) vivaismo ed attività sementiera;	<i>Identico</i>
i) contabilità aziendale;	<i>Identico</i>
j) statistica agraria;	<i>Identico</i>

k) cartografia;	<i>Identico</i>
l) ecologia agraria ⁽²¹⁾ .	<i>Identico</i>
Art. 27 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 27 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché:	<i>Identico</i>
a) il coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali;	<i>Identico</i>
b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane,	<i>Identico</i>
c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lettera b) del comma 1 dell' <i>art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998</i> ;	<i>Identico</i>
d) la disciplina della convenzione con l'Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito,	<i>Identico</i>
e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese;	<i>Identico</i>
f) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata.	<i>Identico</i>
	g) l'approvazione del programma regionale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, determinante gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato;
	h) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo e il sostegno a progetti speciali diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.
Art. 28 <i>Funzioni delle province.</i>	
1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:	Abrogato
a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;	

<p>b) le funzioni conferite alla Regione dall'<u>articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</u>;</p> <p>c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;</p> <p>d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;</p> <p>e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.</p>	
Art. 29 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art. 29 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. I comuni esercitano:	<i>Identico</i>
a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;	a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico - sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;
b) funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale.	<i>Identico</i>
2. Sono, altresì, attribuiti ai comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale.	2. Sono, altresì, attribuiti ai comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale .
Art. 33 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 33 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti:	<i>Identico</i>
a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall' <u>art. 18 del D.Lgs. n. 112 del 1998</u> ;	<i>Identico</i>
b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio;	<i>Identico</i>
c) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;	<i>Identico</i>

d) l'attribuzione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 32;	<i>Identico</i>
e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'art. 23;	<i>Identico</i>
f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;	<i>Identico</i>
g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra Regione, Enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.	<i>Identico</i>
	h) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998;
	i) La programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;
	j) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;
	k) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;
	l) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
	m) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
	n) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;
	o) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;
	p) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente.
2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, disciplina l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle	<i>Identico</i>

<p>infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nell'ambito delle linee di assetto territoriale di cui all'<i>art. 5 della L.R. n. 7/1987</i>, garantendo la partecipazione degli Enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all'<i>art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998</i> e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.</p>	
<p>Art. 34 <i>Funzioni delle province.</i></p>	
<p>1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:</p>	
<p><i>a)</i> la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'<i>art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 1998</i>;</p>	<p>Abrogato</p>
<p><i>b)</i> la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;</p>	
<p><i>c)</i> la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;</p>	
<p><i>d)</i> la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;</p>	
<p><i>e)</i> i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico</p>	
<p><i>f)</i> i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;</p>	
<p><i>g)</i> i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;</p>	
<p><i>h)</i> lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;</p>	
<p><i>i)</i> l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;</p>	

l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.	
2. Le province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all' <i>articolo 3 della legge n. 488/1992</i> , alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'articolo 33.	
3. Al fine di favorire lo sviluppo socio - economico locale, le province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.	
Art. 36 <i>Programmazione degli interventi.</i>	Art. 36 <i>Programmazione degli interventi.</i>
1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore "sviluppo economico ed attività produttive" di cui al Titolo II del <i>D.Lgs. n. 112 del 1998</i> , garantendo l'effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e nel rispetto dei principi di cui al <i>D.Lgs. n. 123 del 1998</i> , con provvedimento legislativo regionale si assicura:	<i>Identico</i>
a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico articolato in piani di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili;	<i>Identico</i>
b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali, quelli statali e dell'Unione europea;	<i>Identico</i>
c) il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;	<i>Identico</i>
d) la semplificazione e lo snellimento procedurale relativamente all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;	<i>Identico</i>
e) il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni	<i>Identico</i>

<p>dettate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;</p>	
<p>f) le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 32, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.</p>	<i>Identico</i>
<p>2. In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di cui al precedente comma, le province assicurano il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali.</p>	Abrogato
<p>Art. 38 <i>Funzioni delle province.</i></p>	<p>Art. 38 <i>Funzioni delle province.</i></p>
<p>1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:</p>	Abrogato
<p>a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;</p>	
<p>b) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;</p>	
<p>c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'<i>art. 31 della legge n. 10/1991</i>;</p>	
<p>d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lettera c) dell'articolo 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lettera a) del presente comma;</p>	
<p>e) le funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi di cui agli <i>articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991</i>, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.</p>	
<p>Art. 39 <i>Funzioni dei comuni.</i></p>	<p>Art. 39 <i>Funzioni dei comuni.</i></p>
<p>1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:</p>	<p>1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:</p>
<p>a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'<i>art. 30 della legge n. 10/1991</i>, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;</p>	<p>a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'<i>art. 30 della legge n. 10/1991</i>, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;</p>
<p>b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella <i>legge n. 10/1991</i>, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni</p>	<p>b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella <i>legge n. 10/1991</i>, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni della legge</p>

della legge stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;	stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;
c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), ai sensi dell' <i>art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991</i> , limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;	c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano strutturale comunale (P.S.C.), ai sensi dell'<i>art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991</i>, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del <i>D.P.R. n. 412/1993</i> , per i comuni superiori a quindicimila abitanti.	d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del <i>D.P.R. n. 412/1993</i>, per i comuni superiori a quindicimila abitanti.
	e) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione— il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia.
	2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.
Art. 40 <i>Esercizio delle funzioni provinciali e comunali.</i>	Abrogato
1. Province e comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.	
Art. 42 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:	
a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;	
b) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;	

c) l'elaborazione dei Piani di Settore dell'Attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.	
2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante accordi di collaborazione interprovinciali.	
Art. 43 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art. 43 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:	<i>Identico</i>
a) la tenuta del registro comunale dei permessi di ricerca e delle concessioni in materia di cave e torbiere;	<i>Identico</i>
b) l'esercizio dell'attività di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, anche attraverso le Aziende sanitarie locali (A.S.L.);	<i>Identico</i>
c) la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.	<i>Identico</i>
	d) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca.
Art. 50 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 50 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalla <i>legge regionale 11 giugno 1999, n. 17</i> e dalla <i>legge regionale 11 giugno 1999, n. 18</i> .	<i>Identico</i>
2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della <i>L.R. 11 giugno 1999, n. 17</i> , e nel Titolo I della <i>L.R. 11 giugno 1999, n. 18</i> , sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese	<i>Identico</i>

del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.	
3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:	<i>Identico</i>
a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;	Abrogato
b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall' <i>art. 19, comma 1, della L.R. 11 giugno 1999, n. 17</i> , in attuazione dell' <i>art. 6, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 114/1998</i> ;	<i>Identico</i>
c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.	<i>Identico</i>
Art. 51 <i>Funzioni delle province.</i>	
1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla <i>legge regionale 11 giugno 1999, n. 17</i> e dalla <i>legge regionale 11 giugno 1999, n. 18</i> .	
2. Esse curano inoltre:	Abrogato
a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;	
b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;	
c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.	
Art. 53 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 53 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:	<i>Identico</i>
a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;	<i>Identico</i>
b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese;	<i>Identico</i>
c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;	<i>Identico</i>

d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;	<i>Identico</i>
e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;	<i>Identico</i>
f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista;	<i>Identico</i>
g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva,	<i>Identico</i>
h) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi da parte delle province;	h) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
i) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;	i) la vidimazione delle tariffe delle strutture;
l) la vidimazione delle tariffe delle strutture.	j) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
	k) tenuta dell'albo regionale delle associazioni pro loco;
	l) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
	m) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;
	n) la concessione di contributi;

	o) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;
	p) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;
	q) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale.
2. La Regione coopera con le province ed i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.	2. La Regione coopera con i comuni per la definizione del sistema regionale di informazione turistica.
Art. 54 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:	
a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;	
b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;	
c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;	
d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;	
e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;	
f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;	
g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;	
h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;	
i) incentivazione delle associazioni pro-loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;	

<p>l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;</p> <p>m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lettera i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;</p> <p>n) le agenzie di viaggio e turismo;</p> <p>o) le associazioni pro-loco;</p> <p>p) la concessione di contributi;</p> <p>q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;</p> <p>r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;</p> <p>s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;</p> <p>t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;</p> <p>u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.</p> <p>2. Le province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.</p> <p>3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'<i>art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13</i>, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari delle A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti ⁽²³⁾.</p>	
<p>Art. 55 <i>Funzione dei comuni.</i></p>	<p>Art. 55 <i>Funzione dei comuni.</i></p>
<p>1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:</p> <p>a) formulazione di proposte alla Provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;</p>	<p>1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:</p> <p>a) l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;</p>

b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;	b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni pro-loco;	c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo regionale delle associazioni proloco;
d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;	d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
e) l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.	e) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.
	f) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
	g) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
	h) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;
	i) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
	j) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
	k) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
	l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;
	m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lett. i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;
	n) le agenzie di viaggio e turismo;
	o) le associazioni pro loco;
	p) la vidimazione delle strutture ricettive;
	q) tutte le funzioni e i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T. ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985 n. 13.

Art. 57 <i>Funzioni delle province.</i>	
1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:	Abrogato
a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;	
b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;	
c) la concessione di agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;	
d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;	
e) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.	
Art. 59 <i>Oggetto.</i>	Art. 59 <i>Oggetto.</i>
1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.	<i>Identico</i>
	2. Le funzioni già attribuite alle Province dagli artt. 61, 63 e 85, in materia di territorio, urbanistica e gestione rifiuti, di cui ai Capi II, III e IV Sez. VIII continuano ad essere esercitate dalle stesse fino alla emanazione di specifiche norme regionali di settore.
Art. 64 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 64 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:	<i>Identico</i>
a) le iniziative di coordinamento con i comuni e le province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;	a) le iniziative di coordinamento con i comuni e le province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;
b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento alle province delle risorse finanziarie destinate al settore;	b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento ai comuni e agli IACP delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie;	<i>Identico</i>
d) la elaborazione degli indirizzi volti alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.	<i>Identico</i>

	e) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
	f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;
	g) la concessione dei contributi ai Comuni per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.
Art. 65 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:	
a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i comuni;	
b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;	
c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;	
d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;	
e) la concessione dei contributi ai comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;	
f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;	
g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.	
Art. 66 <i>Funzione dei comuni.</i>	Art. 66 <i>Funzione dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:	<i>Identico</i>
a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso;	<i>Identico</i>
b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;	<i>Identico</i>
c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;	<i>Identico</i>

d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie di contributi pubblici;	<i>Identico</i>
e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;	<i>Identico</i>
f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;	<i>Identico</i>
g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;	<i>Identico</i>
h) la determinazione delle riserve di alloggi;	<i>Identico</i>
i) il superamento del rapporto vani - composizione del nucleo familiare;	<i>Identico</i>
l) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.	<i>Identico</i>
	m) il rilevamento del fabbisogno abitativo;
	n) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;
	o) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
	p) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi.
Art. 67 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 67 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione:	<i>Identico</i>
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;	<i>Identico</i>
b) le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;	<i>Identico</i>
c) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;	<i>Identico</i>
d) il coordinamento degli interventi ambientali.	<i>Identico</i>
2. Il programma di cui alla lettera c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20, la cui attuazione è demandata alle province cui sono trasferite le risorse finanziarie stanziata a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale, secondo le modalità stabilite dai piani stessi.	2. Il programma di cui alla lett. c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20, individua il soggetto istituzionale cui demandare l'attuazione e trasferire le relative risorse.
	3. La Regione esercita altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo in

	ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
Art. 68 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.	
Art. 70 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 70 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:	<i>Identico</i>
a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all' <i>art. 4 del D.P.R. n. 175/1988</i> , ivi compresi i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica;	a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all' <i>art. 4 del D.P.R. n. 175/88</i> , ivi compresi i provvedimenti, l'istruttoria tecnica e le verifiche di coerenza e compatibilità ambientale;
b) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportano rischio di incidente rilevante;	<i>Identico</i>
c) la predisposizione dei piani di risanamento ambientale e di salvaguardia della popolazione per le aree individuate ai sensi della precedente disposizione.	<i>Identico</i>
2. Spetta altresì alla Regione la creazione ed il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.	<i>Identico</i>

Art. 71 <i>Funzioni delle province.</i>	
1. Alle province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.	Abrogato
Art. 77 <i>Funzioni delle province.</i>	Art. 77 <i>Funzioni dell'ARPACAL.</i>
1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:	1. Le funzioni in precedenza esercitate dalle Province vengono attribuite all'ARPACAL. All'ARPACAL sono conferiti funzioni amministrative e compiti concernenti:
a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;	a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;
b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;	b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;
c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;	c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;
d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;	d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;
e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.	e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.
Art. 80 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 80 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:	<i>Identico</i>
a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;	<i>Identico</i>
b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento;	<i>Identico</i>
c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore;	<i>Identico</i>
d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;	<i>Identico</i>

e) definizione dei criteri per l'adozione, da parte dei comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell' <i>art. 6, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447</i> ;	<i>Identico</i>
f) definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni, nei casi previsti dall' <i>art. 7 della legge n. 447 del 1995</i> , dei piani di risanamento acustico;	<i>Identico</i>
g) definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;	<i>Identico</i>
h) fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al superamento dei valori limite, così come definiti dal <i>D.P.C.M. 14 novembre 1997</i> , con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione;	<i>Identico</i>
i) fissazione di valori - limite di emissione degli inquinanti e dei valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;	<i>Identico</i>
l) adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell'inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l'esercizio di azioni di risanamento a cura del CO.RE.COM. - Calabria per le funzioni connesse all'inquinamento elettromagnetico;	<i>Identico</i>
m) definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria e per la tenuta degli inventari delle fonti di emissione;	<i>Identico</i>
n) fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di emergenza;	<i>Identico</i>
o) rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali di cui al <i>D.P.R. n. 203/1988</i> e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell' <i>art. 29, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 112/1998</i> , la Regione svolge una funzione consultiva;	<i>Identico</i>

p) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico ed elettromagnetico predisposti dagli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati;	<i>Identico</i>
q) la definizione, con il contributo dell'ARPACAL e del CO.RE.COM. - Calabria, di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;	<i>Identico</i>
r) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti dal CO.RE.COM. - Calabria, d'intesa con l'ARPACAL, secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale ed elettromagnetica nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;	<i>Identico</i>
s) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.	<i>Identico</i>
	t) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;
	u) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
	v) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.
Art. 81 <i>Funzioni delle province.</i>	Abrogato
1. Alle province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:	
a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;	
b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;	
c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni;	

d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;	
e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;	
f) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;	
g) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;	
h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.	
Art. 82 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art. 82 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:	<i>Identico</i>
a) adozione delle misure di limitazione della circolazione;	<i>Identico</i>
b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli;	<i>Identico</i>
c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;	<i>Identico</i>
d) predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria nel territorio comunale di cui all' <i>art. 2 del D.M. 23 ottobre 1998</i> ;	<i>Identico</i>
e) redazione dei piani di risanamento comunali ed i piani comunali di classificazione acustica ed elettromagnetica;	<i>Identico</i>
f) adozione del regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;	<i>Identico</i>
g) rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Regione, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, anche in deroga ai limiti di cui all' <i>art. 2 della legge n. 447 del 1995</i> ed ai relativi decreti attuativi;	<i>Identico</i>
h) approvazione dei progetti di risanamento dell'ambiente esterno elaborati dalle imprese;	<i>Identico</i>

i) esercizio dei poteri di urgenza per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento, o abbattimento delle emissioni sonore o elettromagnetiche, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;	<i>Identico</i>
l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali;	l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali ;
m) controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;	<i>Identico</i>
n) informazioni alla popolazione nelle materie indicate nella presente sezione;	<i>Identico</i>
o) rilevazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente delle emissioni elettromagnetiche, tramite la struttura CO.RE.COM. - Calabria che opererà di concerto con l'ARPACAL.	<i>Identico</i>
	p) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;
	q) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione.
2. Per le emissioni elettromagnetiche, l'inibitoria di cui alla lettera i) è subordinata alla sospensione parziale o totale dell'autorizzazione all'esercizio da parte del CO.RE.COM. - Calabria.	<i>Identico</i>
Art. 83 <i>Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.</i>	Art. 83 <i>Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.</i>
1. L'ARPACAL svolge le funzioni attribuite al Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla <i>legge regionale 8 agosto 1984, n. 19.</i>	<i>Identico</i>
2. L'Agenzia esercita inoltre le seguenti funzioni:	<i>Identico</i>
a) rilevamento delle emissioni e della qualità dell'aria;	<i>Identico</i>
b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;	<i>Identico</i>
c) predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria nella Regione.	<i>Identico</i>

	d) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei comuni;
	e) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.
Art. 86 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art. 86 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti:	<i>Identico</i>
a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;	a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;
b) approvazione dei progetti di bonifica che interessino il territorio di un solo Comune o, d'intesa coi comuni interessati, intercomunali e controllo sulla esecuzione degli stessi;	<i>Identico</i>
c) esecuzione diretta dei progetti di bonifica in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili;	<i>Identico</i>
d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale;	d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale ;
e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.	e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province .
Art. 87 <i>Funzioni della Regione.</i>	<i>Identico</i>
1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:	<i>Identico</i>
a) rilascio, d'intesa tra le regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;	<i>Identico</i>
b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;	<i>Identico</i>
c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;	<i>Identico</i>
d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;	<i>Identico</i>
e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;	<i>Identico</i>
f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;	<i>Identico</i>
g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;	<i>Identico</i>

h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;	<i>Identico</i>
i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;	<i>Identico</i>
l) stipulazione, con lo Stato e le regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;	<i>Identico</i>
m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.	<i>Identico</i>
	n) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
	o) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
	p) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
	q) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
	r) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica.
	2. Restano attribuite ai corpi di Polizia Provinciale le funzioni di:
	a) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR. DD. 523/1904, 2669/1937 e 1775/1933;

	<p>b) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario i corpi di polizia provinciale possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.</p>
<p>Art. 88 <i>Funzioni delle province.</i></p>	<p>Abrogato</p>
<p>1. Alle province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:</p>	
<p>a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;</p>	
<p>b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;</p>	
<p>c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;</p>	
<p>d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dal <i>R.D. n. 523/1904</i>, dal <i>R.D. n. 2669/1937</i> e dal <i>R.D. n. 1775/1933</i>;</p>	
<p>e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro italiano dighe (R.I.D.) ai sensi dell'<i>art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 112/1998</i> e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;</p>	
<p>f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso, concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;</p>	
<p>g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.</p>	
<p>3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lettera a) del precedente comma è delegata al Registro italiano dighe (R.I.D.). Le province, per le funzioni di loro competenza,</p>	

possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..	
Art. 91 <i>Funzioni conferite agli Enti Locali.</i>	Art. 91 <i>Funzioni conferite agli Enti Locali.</i>
1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell' <i>art. 93 del decreto legislativo n. 112/1998</i> sono trasferite ai comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle province per i lavori localizzati nei restanti comuni.	1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/98 sono trasferite ai Comuni sul cui territorio devono essere eseguiti i lavori.
2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a) e b) della <i>legge regionale 26 maggio 1997, n. 9</i> , per come modificata dalla <i>legge regionale 24 maggio 1999, n. 14</i> .	<i>Identico</i>
3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli Enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico - amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.	<i>Identico</i>
Art. 94 <i>Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.</i>	Art. 94 <i>Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza.</i>
1. La Regione, i comuni, le Comunità Montane e le province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal <i>D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327</i> .	1. La Regione, i comuni, anche in forme associata esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal <i>D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327</i> .
Art. 96 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 96 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:	<i>Identico</i>
a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall' <i>articolo 88, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 112/1998</i> dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;	<i>Identico</i>

b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;	<i>Identico</i>
c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;	<i>Identico</i>
d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;	<i>Identico</i>
e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;	<i>Identico</i>
f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;	<i>Identico</i>
g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna ⁽²⁶⁾ ;	<i>Identico</i>
h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;	<i>Identico</i>
i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;	<i>Identico</i>
l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;	<i>Identico</i>
m) l'estimo navale.	<i>Identico</i>
	n) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;
	o) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
	p) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.
2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante	Abrogato

le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.	
Art. 97 <i>Funzioni delle province.</i>	
1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:	
a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al <i>D.M. 24 gennaio 1996</i> ;	
b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;	
c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;	
d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;	
e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.	
Art. 110 <i>Contributi per le opere stradali.</i>	Art. 110 <i>Contributi per le opere stradali.</i>
1. La Regione assegna ai comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.	1. La Regione assegna ai comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade.	<i>Identico</i>
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle province alle Comunità montane e alle forme associative dei comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.	<i>Identico</i>
4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.	<i>Identico</i>
Art. 121 <i>Funzioni delle province.</i>	Art. 121 <i>Funzioni delle province.</i>

Abrogato

1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:	1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti: la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai Comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.
a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;	
b) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;	
c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;	
d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all' <i>art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225/1992</i> ;	
e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;	
f) la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.	
Art. 122 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art. 122 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. Sono attribuite ai comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:	<i>Identico</i>
a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120;	<i>Identico</i>
b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;	<i>Identico</i>
c) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal <i>D.Lgs. n. 267/2000</i> , salvo quanto di competenza delle Comunità montane;	<i>Identico</i>
d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;	<i>Identico</i>

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;	<i>Identico</i>
f) la rilevazione, nell'ambito comunale, degli elementi tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione alla Provincia;	<i>Identico</i>
g) la trasmissione alla Provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta dei dati di cui alla lettera f);	<i>Identico</i>
h) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività.	<i>Identico</i>
2. In caso di inerzia dei comuni i piani di cui al comma 1, lettera c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalle province.	2. In caso di inerzia dei comuni i piani di cui al comma 1, lettera c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalla Regione..
3. L'attività di volontariato di protezione civile è organizzata dall'apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato costituite nel Comune, nonché dei gruppi comunali o intercomunali.	<i>Identico</i>
Art. 126 <i>Funzioni delle province</i> ⁽²⁷⁾ .	Abrogato
1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative e compiti concernenti:	
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;	
b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;	
c) l'istituzione di farmacie succursali;	
d) il decentramento delle farmacie;	
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;	
f) l'assegnazione ai comuni della titolarità delle farmacie.	
2. Le province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei comuni interessati e delle aziende USL.	
Art. 128 <i>Delega alle Aziende sanitarie.</i>	Art. 128 <i>Delega alle Aziende sanitarie.</i>
1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.	<i>Identico</i>

<p>2. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 testa, di cui all'<i>art. 5 del D.M. 2 agosto 1991</i> del Ministro sanità e all'<i>art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542</i> recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. Le Aziende sanitarie locali che non sono dotate della strumentazione diagnostica di cui al comma 2, ove risulti economicamente conveniente, devono stipulare le relative convenzioni con le strutture sanitarie che ne siano dotate presenti nel territorio di competenza.</p>	<p><i>Identico</i></p>
	<p>4. Sono altresì delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative ed i compiti concernenti:</p>
	<p>a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;</p>
	<p>b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;</p>
	<p>c) l'istituzione di farmacie succursali;</p>
	<p>d) il decentramento delle farmacie;</p>
	<p>e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;</p>
	<p>f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità delle farmacie.</p>
<p>Art. 131 <i>Funzioni delle province.</i></p>	<p>Abrogato</p>
<p>1. Sono attribuite alle province funzioni amministrative e compiti concernenti:</p>	
<p><i>a)</i> la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;</p>	
<p><i>b)</i> il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione</p>	

stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;	
c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;	
d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;	
e) la promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;	
f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;	
g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;	
h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le province;	
i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;	
l) la concessione di contributi per la gestione degli asili-nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le province;	
m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della <i>legge 28 agosto 1997, n. 285</i> (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;	
n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e	

la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;	
o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;	
p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;	
q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;	
r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.	
Art. 133 <i>Ruolo del terzo settore.</i>	Art. 133 <i>Ruolo del terzo settore.</i>
1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.	1. In attuazione del principio di sussidiarietà, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Per l'affidamento dei servizi, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.	2. Per l'affidamento dei servizi, i comuni, le province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.	<i>Identico</i>
4. I comuni, le province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.	4. I comuni, le province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.
Art. 137 <i>Funzioni della Regione.</i>	Art. 137 <i>Funzioni della Regione.</i>
1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione,	<i>Identico</i>

nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:	
a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;	<i>Identico</i>
b) diritto allo studio e all'apprendimento;	<i>Identico</i>
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;	<i>Identico</i>
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;	<i>Identico</i>
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;	<i>Identico</i>
f) orientamento.	<i>Identico</i>
2. La Regione, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell' <i>art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998</i> , svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.	<i>Identico</i>
3. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.	<i>Identico</i>
4. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.	<i>Identico</i>
5. La Regione esercita le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.	<i>Identico</i>
	6. Sono attribuite alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dalle Province e dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:
	a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;
	b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
	c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;

	d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;
	e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;
	f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;
	g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
	h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
	i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;
	j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;
	k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;
	l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;
	m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.
	7. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alla Regione tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.
Art. 138 <i>Funzioni delle province e dei comuni.</i>	Art. 138 <i>Funzioni delle province e dei comuni.</i>
1. Oltre alle funzioni di cui all' <i>art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998</i> , le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni ai sensi del predetto articolo.	1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:	a) programmazione della messa in rete delle scuole
a) programmazione della messa in rete delle scuole;	b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;	c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 2.
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del successivo comma 4.	2. I comuni esercitano le funzioni di cui all'<i>art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998</i>. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

3. Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell' <i>art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998</i> .	a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
4. I comuni esercitano le funzioni di cui all' <i>art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998</i> , anche in collaborazione con le Comunità Montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:	b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.
a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;	3. I comuni svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.	a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;
5. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell' <i>art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998</i> , svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:	b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;	c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;
b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;	d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;	4. I comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito degli indirizzi regionali.
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla <i>legge 11 gennaio 1996, n. 23</i> e dalla legislazione regionale.	5. Sono attribuite ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:
6. Le province ed i comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.	a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:	b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;	c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);

b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;	d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico.
c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.);	6. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:
d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico ⁽²⁹⁾ .	a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;
8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con <i>legge regionale 19 aprile 1985, n. 18</i> , appresso indicate:	b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;	c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;	d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;
c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;	e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;
d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;	f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;
e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;	g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;	h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;	i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;
h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;	j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;
i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;	k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;
j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;	l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;
k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e	m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.

rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;	
l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;	7. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.
m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale ⁽³⁰⁾ .	
9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV della <i>legge regionale 19 aprile 1985, n. 18</i> ⁽³¹⁾ .	
Art. 141 <i>Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.</i>	Art. 141 <i>Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.</i>
1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:	<i>Identico</i>
a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;	<i>Identico</i>
b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;	<i>Identico</i>
c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.	<i>Identico</i>
2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:	
a) ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;	a) ai comuni e alle province , secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;
b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 articolo 137.	<i>Identico</i>
Art. 142 <i>Promozione dell'attività delle Università della terza età.</i>	Art. 142 <i>Promozione dell'attività delle Università della terza età.</i>

1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:	1. La Regione esercita le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:
a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;	<i>Identico</i>
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.	<i>Identico</i>
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:	2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:
a) avere sede nel territorio regionale;	<i>Identico</i>
b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;	<i>Identico</i>
c) operare senza fini di lucro;	<i>Identico</i>
d) svolgere attività da almeno un anno.	<i>Identico</i>
3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.	<i>Identico</i>
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi.	Abrogato
Art. 144 <i>Funzioni delle province.</i>	
1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all' <i>art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998</i> . Allo stesso fine esse:	
a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;	
b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre province per attività e iniziative di comune interesse.	
2. Le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le	Abrogato

<p>attività di cui all'<i>art. 153, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998</i>, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.</p>	
<p>3. Le province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'<i>art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998</i> e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.</p>	
<p>4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:</p>	
<p>a) promozione educativa delle comunità locali;</p>	
<p>b) piani di orientamento permanente;</p>	
<p>c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;</p>	
<p>d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;</p>	
<p>e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;</p>	
<p>f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l'uso dei beni culturali ⁽³²⁾.</p>	
<p>Art. 148 <i>Funzioni delle province.</i></p>	
<p>1. Alle province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:</p>	
<p>a) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso nel credito;</p>	
<p>b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;</p>	
<p>c) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;</p>	
<p>d) l'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;</p>	
<p>e) lo svolgimento, in collaborazione con i comuni e gli operatori del settore, di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.</p>	
<p>2. Le province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al <i>D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134</i>, recante norme in materia di privatizzazione</p>	<p>Abrogato</p>

degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.	
Art. 151 <i>Funzioni delle province.</i>	
1. Sono attribuite alle province funzioni e compiti amministrativi concernenti:	
a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli <i>articoli 11, 19 e 20 della L.R. n. 31/1984</i> e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 150;	
b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnico - organizzativa degli operatori sportivi;	
c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;	
d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;	
e) la promozione dell'attività motoria per la terza età.	
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.	
Art. 154 <i>Funzioni delle province.</i>	Art. 154 <i>Funzioni delle province.</i>
1. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell'esercizio delle stesse le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall' <i>art. 12 della legge n. 65/1986</i> e dalla <i>L.R. n. 24/1990</i> .	1. Le Province, attraverso i corpi di Polizia Provinciale, esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie.
2. Le province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell' <i>art. 163, del D.Lgs. n. 112/1998</i> .	<i>Identico</i>

Abrogato